

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL PROGETTO DI RIABILITAZIONE DOMICILIARE IN PAZIENTI CON FRATTURA DI FEMORE, ADEGUATAMENTE SELEZIONATI

PREMESSE

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 Gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e successive modificazioni prevede:

- all' art. 21, comma 4 “Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione delle risorse disponibili, formali e informali; i trattamenti terapeutico-riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando necessari, in base alla valutazione multidimensionale.”
- all'art. 22 “Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio.”
- all'art. 44, comma 2 “L'individuazione del setting appropriato di ricovero è conseguente alla valutazione del medico specialista in riabilitazione che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le modalità e i tempi di completamento del trattamento, attivando la presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali e semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla dimissione.”

L'Azienda USL di Reggio Emilia ha predisposto il “Programma attuativo aziendale - Triennio 2019 -2021” per il Governo dei Tempi d'attesa in ambito di Specialistica Ambulatoriale, in coerenza con gli obiettivi definiti nella Delibera regionale n. 603 del 15/04/2019 con l'obiettivo prioritario di avvicinare ulteriormente la sanità pubblica ai cittadini, individuando elementi di tutela e di garanzia volti ad agire come leve per incrementare il grado di efficienza e di appropriatezza di utilizzo delle risorse disponibili in termini di appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni;

In conformità a quanto previsto dal D.Lg.vo n. 502/92 art. 8 bis comma 1, e successive modificazioni, “Le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dei soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali”.

Diversi studi hanno dimostrato che la riabilitazione domiciliare è risultata efficace nel migliorare la qualità di vita e l'autonomia dei pazienti anziani dopo frattura di femore e ha dimostrato maggiore efficacia nel recupero delle capacità motorie sia rispetto alla riabilitazione effettuata in regime di degenza sia quella in accesso ambulatoriale. Tale recupero è particolarmente evidente nei pazienti con demenze, in quanto sono spesso pazienti esclusi dall'accesso ai servizi riabilitativi tradizionali e che necessitano di un rapido rientro nel proprio domicilio, del costante contatto con i familiari e delle stimolazioni derivanti da ambienti conosciuti.

Per una efficace riabilitazione domiciliare è necessario tuttavia un adeguato numero di accessi domiciliari da parte del terapeuta in quanto la semplice istruzione ad eseguire esercizi in autonomia da parte dei pazienti è gravata da una scarsa compliance, da frequente interruzione del programma riabilitativo ed alla fine porta a scarsi risultati.

Considerato che l'attuale organico di fisiochinesiterapia aziendale non consente di organizzare il servizio di riabilitazione domiciliare per tutti i cittadini con frattura di femore;

Vista la positiva esperienza del progetto sperimentale attivato nell'anno 2022 nel distretto di Reggio Emilia;

Viste le esperienze simili già presenti sul territorio regionale (vedi Azienda USL di Bologna);

con il presente avviso l'Azienda USL di Reggio Emilia intende espletare indagine esplorativa rivolta alle strutture private accreditate con il SSN, collocate nella provincia di Reggio Emilia, con cui è in corso un contratto di fornitura per le prestazioni di fisiochinesiterapia, al fine di verificare la disponibilità a sottoscrivere eventuali accordi di fornitura alle condizioni sotto esplicitate.

1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il presente documento ha per oggetto la verifica della **disponibilità** da parte delle **strutture private accreditate ubicate nella provincia di Reggio Emilia** e che hanno un contratto di fornitura per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale di fisiochinesiterapia con l'Azienda USL di Reggio Emilia **ad erogare prestazioni di fisioterapia al domicilio del paziente che ha subito intervento a seguito di frattura di femore, adeguatamente selezionati.**

1.1 Caratteristiche dell'utente

I soggetti a cui è rivolto il servizio devono essere residenti nel territorio della Provincia di Reggio Emilia e devono rispettare alcune caratteristiche specifiche, che saranno valutate dal team multiprofessionale dell'Azienda USL, che attualmente si occupa del discharge planning dei pazienti, al momento della dimissione.

L'utenza a cui è proposto il servizio riabilitativo domiciliare sarà caratterizzata da:

- un adeguato supporto sociale, non necessariamente di tipo familiare, ma comunque in grado di rispondere ai bisogni assistenziali del paziente;
- potenzialità riabilitativa che deriva principalmente dalla motilità pre-frattura e dall'impatto che l'evento frattura/intervento ha determinato sulle funzioni residue;
- situazione di stabilità clinica.

La presenza di deficit cognitivo può rappresentare un criterio a favore della scelta di riabilitazione a domicilio per accelerare il recupero funzionale.

Il progetto viene proposto a soggetti anziani, indicativamente con età superiore a 65 anni, residenti e nella provincia di Reggio Emilia e ivi domiciliati, che hanno subito intervento presso le Unità Operativa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Reggio Emilia, con diagnosi di frattura di femore da fragilità.

Indicativamente, si stima che il numero di pazienti da trattare al domicilio sia di 176 casi all'anno.

1.2 Descrizione dell'intervento riabilitativo domiciliare

All'atto della dimissione del paziente l'Azienda USL di Reggio Emilia provvederà a consegnare al paziente un Programma Riabilitativo in continuità con quanto già iniziato in fase di ricovero in cui sarà indicato quanto segue:

- Numero di telefono/contatto di riferimento per l'attivazione della riabilitazione a domicilio, in base alla struttura scelta del paziente

- Indicazioni derivanti da quanto avvenuto nella fase iniziale di riabilitazione (ad esempio livello raggiunto di ripresa funzionale, tipo di ausili fino al momento utilizzati, necessità di tutori o rialzi e presidi specifici prescritti a domicilio).
- l'obiettivo riabilitativo individuale basato sulla autonomia pre-frattura e sulle potenzialità riabilitative riscontrate durante la degenza (gli obiettivi individuali potranno pertanto essere molto variabili e comprendere: la sola esecuzione dei passaggi posturali, la deambulazione assistita, la deambulazione autonoma con roller o la deambulazione con stampelle).
- Azione educativa sul paziente ed il caregiver. Si ritiene infatti che parte integrante dell'attività del fisioterapista, oltre all'attività diretta sul paziente, sia il fornire istruzioni ed un programma di esercizi da effettuare durante l'assenza del fisioterapista stesso e anche nel periodo successivo alla fase di intervento diretto. Il completo recupero funzionale (vale dire il ritorno alle condizioni pre-frattura), soprattutto nei soggetti più fragili, può infatti richiedere mesi, e pertanto deve comprendere esercizi di attività motoria che si protraggono oltre il periodo controllato dal fisioterapista).

La modalità pratica di attuazione del programma riabilitativo domiciliare viene effettuata **in autonomia dal fisioterapista responsabile del caso**.

Il progetto prevede una frequenza Standard di **2/3 accessi a domicilio a settimana nella prima settimana**. E' possibile che in fase di preattivazione il reparto dimettente suggerisca anche frequenze di accesso intensive (4/5 accessi a settimana) o estensive (1 accesso a settimana). Ferma restando la frequenza suggerita per la prima settimana, rimane aperta la possibilità dell'ente erogatore di modulare la frequenza d'accesso in base alle condizioni del paziente ed al decorso riabilitativo.

Le sedute previste sono normalmente 10, che possono essere ridotte a 5 in alcune circostanze, per esempio per i pazienti meno performanti (per educare i caregiver). Al termine delle 10 sedute il fisioterapista effettua una valutazione finale dove potrà richiedere un ciclo ulteriore, previo confronto con la struttura inviante. **Il servizio non potrà essere prolungato senza una rivalutazione fisiatrica richiesta dal MMG ed eseguita da un fisiatra dell'Azienda USL di Reggio Emilia.**

Ogni seduta ha una durata di **60 minuti**.

Il fisioterapista fornirà anche le opportune indicazioni su **eventuali modifiche ambientali rivolte** sia a favorire l'autonomia del paziente sia a ridurre il rischio di caduta. Si ritiene infatti che parte integrante dell'attività del fisioterapista, oltre all'attività diretta sul paziente, sia il fornire istruzioni ed un programma di esercizi da effettuare durante l'assenza del fisioterapista stesso e anche nel periodo successivo alla fase di intervento diretto.

Nella documentazione che il reparto invia alla struttura è presente un foglio con il **diario** dove il fisioterapista dovrà tracciare le singole sedute, indicando le attività svolte ed eventuali integrazioni descrittive. E' richiesta somministrazione di scala di misura standardizzata a fine ciclo.

Nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO) del paziente è prevista una visita fisiatrica post intervento (da parte di un professionista dell'Azienda USL) dopo circa 30 giorni dall'intervento. In quella sede la struttura inviante eseguirà anche una valutazione della riabilitazione ed eventualmente valuterà la necessità di richiedere ulteriori cicli riabilitativi.

Al termine del ciclo tutto il materiale cartaceo dovrà essere restituito all'Azienda USL all'attenzione del dott. Jacopo Matteo Rancati, Dipartimento Neuro Motorio e Riabilitativo, Viale Umberto I, 50 – Reggio Emilia Pad. Spallanzani - Stanza 0.21.

Il materiale dovrà essere anticipato in via telematica tramite Securemail.

1.3 Altri aspetti organizzativi

Il fisioterapista potrà consultarsi telefonicamente con l'ortogeriatra e con il fisiatra/fisioterapista che hanno avuto in carico il paziente durante la fase acuta. Altri tipi di consulenza dovranno essere richiesti con le modalità usuali. Un fisioterapista della U.O. di Albinea sarà sempre disponibile per un confronto tecnico su dubbi/criticità che possano insorgere durante il percorso.

La rilevazione della frequenza dei trattamenti domiciliari avviene attraverso il diario dove, per ogni prestazione, viene indicata la data, l'orario di inizio e fine, la firma del fisioterapista e la firma del paziente/familiare/caregiver.

2. CONDIZIONI ECONOMICHE

In analogia con quanto disposto dalla DGR dell'Emilia Romagna n. 1628/2004, per la fornitura oggetto del presente documento l'AUSL riconoscerà alla struttura fornitrice l'importo pari ad **€ 46,00 per ogni seduta domiciliare** comprensiva di:

- Esecuzione del programma riabilitativo definito in fase di dimissione del paziente dai servizi dell'Azienda USL di Reggio Emilia;
- Fornitura di istruzioni e programma di esercizi da effettuare sia durante l'assenza del fisioterapista stesso che oltre la fase di intervento diretto;
- opportune indicazioni su **eventuali modifiche ambientali rivolte** sia a favorire l'autonomia del paziente che a ridurre il rischio di caduta.

Inoltre sarà riconosciuto l'importo di € 13 come indicato nel Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni cod. 93.01.1 per la valutazione funzionale globale con scala psico-comportamentale che dovrà essere effettuata all'inizio di ogni ciclo e alla fine del percorso.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda Usl di Reggio Emilia-IRCCS e la Struttura privata accreditata danno reciprocamente atto che rispetto al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione della Convenzione in essere i compiti e le responsabilità saranno regolati come segue.

Ciascuna parte resta titolare autonomo del trattamento dei dati dei pazienti con cui instaura un rapporto di erogazione di prestazioni sanitarie di cui alla Convenzione.

Ciascun Titolare s'impegna per quanto di propria competenza al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 - GDPR - e D. Lgs. 196/2003 s.m.i.) ed in particolare nel rispetto dei principi di liceità e di minimalizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà, altresì, tenuta ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie.

Infine, le parti danno reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile della propria corretta applicazione di quanto prevista dalla normativa vigente, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi e qualsivoglia conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento della normativa.

Invece, per quanto concerne il servizio di accesso alle prestazioni tramite SSN, resta unico titolare del trattamento l'Azienda Usl di Reggio Emilia-IRCCS. Quest'ultima, per tale servizio designa la Struttura privata

quale responsabile ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679, la quale dovrà trattare il dato nel rispetto di quanto previsto dall'atto di nomina allegato al presente accordo.

4. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La richiesta è finalizzata a reperire disponibilità per effettuare prestazioni di riabilitazione domiciliare prioritariamente in pazienti anziani (indicativamente con età superiore ai 65 anni) con frattura di femore.

Il servizio dovrà essere effettuato al domicilio del paziente **dal lunedì al sabato, dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.**

La manifestazione di interesse deve essere formalizzata con risposta a mezzo PEC a programmatureprimarie@pec.ausl.re.it entro il **15.07.2023** utilizzando il modulo allegato.

5. NATURA DELLA CONVENZIONE

A fronte della disponibilità ad aderire al progetto dichiarata dalla struttura mediante PEC, i relativi termini contrattuali verranno formalizzati dall'Azienda USL tramite un'integrazione all'accordo di fornitura vigente. Si precisa che in base all'articolo 8-bis, comma 2° e 8-quater comma 2°, del D.Lg.vo n. 502/92 e successive modificazioni i contenuti prestazionali ed economici degli accordi contrattuali costituiscono il titolo in virtù del quale i singoli produttori possano operare nell'ambito, per conto e a carico del Sistema Sanitario Nazionale e i cittadini possano liberamente scegliere il luogo di cura. Sarà pertanto il cittadino a contattare direttamente la struttura e a prendere accordi sul giorno ed orario delle prestazioni.

6. DURATA DELLA CONVENZIONE

Il progetto ha durata di un anno dall'approvazione dell'accordo integrativo.

Ogni aspetto giuridico, economico, organizzativo e gestionale non declinato nel presente documento di intenti, sarà oggetto di specifica disciplina nell'ambito delle singole convenzioni e nell'ambito della normativa vigente

Allegati:

- 1. Modulo per domanda**
- 2. Nomina responsabile esterno al trattamento dei dati**

ALLEGATO N. 1

Spett.le AUSL di RE

Pec: programmacureprimaria@pec.ausl.re.it

Io sottoscritto _____, nato a _____,
il _____ rappresentante legale della struttura privata accreditata _____
_____ con sede legale in _____,
Via _____ n. _____, codice fiscale/Partita IVA n. _____
Tel. _____, e-mail _____, PEC _____
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, con cui è in corso un accordo di
fornitura per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di fisiochinesiterapia,

dichiaro

di essere interessato ad aderire al progetto sperimentale di riabilitazione domiciliare in pazienti
con frattura di femore

FIRMA e TIMBRO

Reggio Emilia, _____

ALLEGATO N. 2

ATTO DI DESIGNAZIONE A RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 28, Regolamento (UE) 2016/679

Considerato che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. del, tra l'Azienda USL di Reggio Emilia e la Struttura Privata Accreditata..... è stato stipulato il contratto di fornitura per l'acquisizione di prestazioni di fisioterapia al domicilio del paziente che ha subito intervento a seguito di frattura di femore, adeguatamente selezionati; nella esecuzione del suddetto rapporto convenzionale e nel compimento degli atti conseguenti, la suddetta Struttura Privata Accreditata compie necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto della Azienda USL di Reggio Emilia/Titolare del trattamento; l'ambito del trattamento e i dati che ne sono oggetto sono meglio specificati nell'Allegato 1 al presente Atto "Ambito del trattamento";
- il Regolamento Generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito anche GDPR o Regolamento), definitivamente applicabile in Italia dal 25 maggio 2018, dispone che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che garantiscano la adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, la Struttura Privata Accreditata possiede i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla corretta gestione degli adempimenti previsti dal GDPR, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con il presente Atto il Direttore Generale, legale rappresentante della Azienda USL di Reggio Emilia/Titolare del trattamento nomina la Struttura Privata Accreditata Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del rapporto convenzionale indicato in premessa.

OBBLIGHI E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La Struttura Privata Accreditata tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini della erogazione e gestione del servizio di prenotazione ai pazienti del Servizio Sanitario Nazionale, mentre per gli altri trattamenti si rinvia a quanto previsto dalla convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare nel presente Atto o in atti successivi.

Ogni trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento deve avvenire nel rispetto dei principi, dei limiti e delle modalità di cui all'art. 5 del GDPR.

Il Responsabile del trattamento, operando nell'ambito dei suddetti principi, **deve attenersi ai seguenti compiti**, con riferimento rispettivamente a:

persone preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali:

*sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, **designa** espressamente e per iscritto i dipendenti e i collaboratori autorizzati/incaricati allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali oggetto del contratto, attribuendo loro specifici compiti e funzioni ed impartendo adeguate informazioni ed istruzioni;*

Al fine di garantire un trattamento corretto, lecito e sicuro **si adopera** per rendere effettive le suddette istruzioni, curando la formazione di tali soggetti - sia in tema di protezione dei dati personali che, ove occorra, di sicurezza informatica - vigilando sul loro operato, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche **successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con la Ditta stessa;**

comunica al Titolare del trattamento, su specifica richiesta l'elenco aggiornato dei dipendenti/collaboratori autorizzati al trattamento, nonché qualsiasi variazione dei profili autorizzativi concessi a tali persone per motivi di sicurezza;

registro delle attività di trattamento:

ove ne sia tenuto, **identifica e censisce** i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto della convenzione al fine di predisporre il registro delle attività di trattamento svolte per conto della Azienda USL di Reggio Emilia/Titolare da esibire in caso di ispezione della Autorità Garante e contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

obblighi di sicurezza:

- **adotta le misure tecniche e organizzative adeguate** per proteggere la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati personali tenendo conto dei rischi di varia probabilità e gravità (di distruzione o perdita, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso accidentale o illegale a dati trasmessi, conservati o comunque trattati), dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento;
- **definisce una politica di sicurezza** per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti il trattamento dei dati; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al Titolare nel caso di esplicita richiesta;
- **si impegna** ad utilizzare strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (*privacy by design*) e per impostazione predefinita (*privacy by default*);
- **assicura la capacità di ripristinare** tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- **definisce una procedura** per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- ulteriori misure di sicurezza sono individuate in relazione allo specifico trattamento di dati da parte del fornitore.

“Data Breach”:

comunica al Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza - e comunque entro 24 ore - qualsiasi evento che possa comportare una violazione, anche accidentale, dei dati personali oggetto di trattamento, fornendo tutte le informazioni disponibili sull'evento e prestando la necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni alla Autorità Garante e/o di comunicazione delle stesse agli interessati; a tal fine il Responsabile potrà in essere per quanto compatibile con il contesto e la natura della violazione, la procedura predisposta dal Titolare del trattamento, prendendone visione nella sezione Privacy del sito internet dell'Azienda: www.ausl.re.it - privacy.

valutazione di impatto:

fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare per la effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché della eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante ai sensi degli artt. 35 e 36 del GDPR;

amministratori di sistema (se necessario in base al fornitore che si sta nominando):

conformemente al Provvedimento della Autorità Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i., in tema di amministratori di sistema, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- comunicare periodicamente al Titolare l'elenco aggiornato degli amministratori di sistema;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto Provvedimento.

istanze degli interessati:

- **collabora** con il Titolare per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- **collabora** con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- qualora il trattamento dei dati personali oggetto della convenzione comporti la raccolta di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, questi **provvede** al rilascio della relativa informativa ai soggetti interessati; inoltre, qualora tale raccolta di dati personali avvenga in luoghi ad accesso pubblico, il Responsabile del trattamento **provvede ad affiggere** in tali luoghi i cartelli contenenti l'informativa, con la precisazione che l'informazione resa attraverso la cartellonistica integra, ma non sostituisce l'obbligo di informativa in forma orale o scritta.

rapporti con le Autorità:

- **provvede** ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria e coadiuva il Titolare stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi alle suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del convenzione.

ulteriori obblighi:

- **mette a disposizione** del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente Atto di designazione e consente al Titolare del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. Resta inteso che qualsiasi verifica

condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso;

● **si impegna** altresì a:

- effettuare a richiesta del Titolare un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare stesso (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze;
- collaborare, se richiesto dal Titolare, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei Dati Personali;
- realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente Atto di designazione;
- informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge; a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato o qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute dal Titolare e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell'Autorità di Controllo.

Come sancito dal GDPR, qualora il Responsabile del trattamento determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione del GDPR medesimo, sarà considerato Titolare del trattamento, assumendone i conseguenti oneri, rischi e responsabilità;

trasferimento di dati fuori dall'Area economica europea ("EEA")

dichiara che non trasferisce e tratta dati personali fuori dall' Area economica europea.

altri Responsabili (Sub-responsabili):

per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare e solamente previa autorizzazione scritta, specifica o generale del titolare stesso, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento); quando ciò avvenga il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto a tale Sub-responsabile, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui è soggetto il Responsabile stesso, in particolare in relazione agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra a un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del Regolamento.

Il Titolare ha il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);

- di sottoporre ad audit i propri Sub-responsabili o comunque fornire conferma che tali audit siano stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché agli obblighi di cui al presente Atto.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile non può ricorrere ai Sub-responsabili nei confronti del Titolare abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile.

responsabile della protezione dei dati:

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, ove designato.

CONDIZIONI DELLA NOMINA

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione della normativa in materia di protezione dati ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. In particolare il Responsabile risponde per tale danno (anche per eventuali suoi Sub-responsabili) se non ha adempiuto agli obblighi che la normativa pone direttamente in capo ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare nel presente Atto o ad ulteriori istruzioni eventualmente trasmesse per iscritto dal Titolare.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità penale per l'eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile.

Resta inteso inoltre che la presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile a uno specifico compenso, indennità o rimborso per l'attività svolta in qualità di Responsabile, ulteriore rispetto a quanto già previsto nel contratto/convenzione stipulato con il Titolare, indicati al presente Atto.

DURATA DEL TRATTAMENTO

Il presente Atto di designazione decorre dalla data in cui viene sottoscritto dalle parti ed è condizionato, per oggetto e per durata, al rapporto contrattuale/convenzionale in corso tra l'Azienda USL di Reggio Emilia e la Struttura Privata Accreditata e si intenderà revocato di diritto alla scadenza del rapporto o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

La nomina si intende comunque estesa ad eventuali future proroghe e/o rinnovi di contratti, aventi ad oggetto le medesime o ulteriori attività che comportino un trattamento di dati personali analoghi da parte della Struttura Privata Accreditata , in nome e per conto del Titolare, Azienda USL di Reggio Emilia.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del contratto/convenzione, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

Al termine del periodo di conservazione o all'atto della conclusione o della revoca del contratto, su richiesta, o in qualsiasi altro momento per sopravvenute necessità, la Struttura Privata Accreditata dovrà interrompere ogni operazione di trattamento dei dati personali e dovrà provvedere, a scelta del Titolare, all'immediata restituzione dei dati allo stesso, comprese tutte le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea, oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente attestazione scritta che presso il Responsabile del trattamento non ne esista alcuna copia.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto di designazione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al contratto/convenzione stipulato tra le parti, sopra individuato.

Il presente documento è redatto e sottoscritto in unico originale digitale e trasmesso alla Struttura Privata Accreditata per la sottoscrizione per accettazione.

Il Delegato al trattamento come da
Delibera del Direttore Generale n.284 del 25/07/2018

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Il legale rappresentante della Struttura Privata Accreditata nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati di cui in premessa:

- X accetta** la nomina;
- X si impegna** a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali ed alle istruzioni impartite dal Titolare, Azienda USL di Reggio Emilia, nel presente Atto o in atti successivi;
- X dichiara** di aver ricevuto ed esaminato i compiti e le istruzioni sopra indicate
- X dichiara** di aver preso visione della procedura aziendale per la gestione di Data Breach nella sezione Privacy del sito internet dell'Azienda USL di Reggio Emilia

Il Responsabile del trattamento

Se la sottoscrizione non dovesse avvenire con firma digitale, si prega di allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento.

ALLEGATO 1 - Ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR)

Il presente Allegato costituisce parte integrante dell'Atto di designazione della Struttura Privata Accreditata quale Responsabile del trattamento dei dati da parte del Titolare/Azienda USL di Reggio Emilia e definisce in particolare:

Finalità del Trattamento

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- Erogazione di prestazioni sanitarie
- Finalità amministrative connesse alla cura dei pazienti (es.: accettazione, prenotazione, pagamento ticket..)
- Fornitura di beni e/o servizi
- Marketing
- Profilazione
- Erogazione di servizi di manutenzione IT
- Servizio di prenotazione delle prestazioni attraverso circuito "CUP"
- Altro (specificare) _____
- Altro (specificare) _____

Categorie degli interessati

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- Pazienti
- Dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori
- Clienti
- Consulenti
- Fornitori
- Altro (specificare) _____
- Altro (specificare) _____

Tipologie di Dati personali da trattare

(Il presente elenco è da considerarsi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo)

- dati anagrafici di pazienti
- dati anagrafici di dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori
- dati anagrafici di familiari, se presenti detrazioni di figli/coniuge a carico e assegni nucleo familiare
- dati relativi allo stato di salute dei pazienti
- dati relativi allo stato di salute di dipendenti, specialisti convenzionati, universitari integrati, personale in formazione e altri collaboratori (disabilità, certificati medici, certificati di gravidanza)
- dati genetici
- dati biometrici
- permessi di soggiorno
- dati retributivi
- dati anagrafici dei fornitori
- abitudini di consumo
- Altri dati (specificare) _____

ALLEGATO 2 - Misure di sicurezza (art. 32, GDPR)

Definizioni/acronimi:

- AUSL: Azienda AUSL di Reggio Emilia
- STIT: Servizio Tecnologie Informatiche e Telematiche dell'Azienda USL di Reggio Emilia
- RET: Responsabile (Esterno) al Trattamento
- ICT: Information e Communication Technology (Tecnologie Informatiche e Telematiche)

1. Introduzione

Il presente documento descrive le misure tecniche e organizzative specifiche che l'Azienda USL di Reggio Emilia (AUSL) richiede a soggetti che, a seguito di contratto di designazione a Responsabile (Esterno) al Trattamento Dati (RET), siano abilitati all'accesso ai sistemi informativi di AUSL.

Le misure descritte nel presente documento sono da intendersi integrative rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti in merito a trattamento dati personali e tutela del patrimonio, che rimangono pertanto il riferimento normativo principale a cui attenersi.

1.1. Principi Generali

In merito al trattamento **dati personali**, il RET si impegna ad una condotta orientata alla riservatezza, alla pertinenza e non eccedenza nel trattamento dati, adottando ovunque possibile metodologie e soluzioni tecniche che privilegino il trattamento di dati con formati non riconducibili all'interessato (es. anonimizzati, pseudononimizzati, ecc.).

In merito al trattamento di **dati non personali**, ma che costituiscono patrimonio aziendale, il RET si impegna ad una condotta rispettosa della proprietà del dato, consapevole del fatto che **l'uso per altre finalità**, la diffusione o la trasmissione a terzi di tali dati possono costituire illecito penale, pertanto perseguibile, e che l'alterazione di dati può costituire danno per l'azienda.

1.2. Operatori del RET

Il RET si impegna a informare delle presenti misure e delle normative applicabili tutti gli operatori che siano coinvolti nel trattamento dati (con qualsiasi tipo di rapporto).

Il RET si impegna a censire tutti gli operatori coinvolti nel trattamento e, su richiesta, a fornire l'elenco con descrizione dei ruoli ad AUSL.

Qualora il RET, nell'ambito del trattamento, si avvalga di credenziali con privilegi di amministrazione di sistema, è tenuto alla tenuta di un registro di tali operatori. Il RET si impegna, a fornire l'elenco con descrizione dei ruoli ad AUSL.

Il RET deve definire formalmente un regolamento sull'utilizzo degli strumenti ICT oggetto del trattamento di dati di AUSL. Tale regolamento deve essere conforme alla normativa vigente e garantire le misure minime organizzative atte a tutelare il dato di AUSL. Tale regolamento deve essere, su richiesta, fornito ad AUSL.

2. Servizi di Assistenza, Manutenzione, Supporto, Collaborazione, Erogazione di Servizi per Conto, che prevedano accesso ai sistemi di AUSL

Quanto descritto nella presente sezione si applica a RET il cui rapporto con AUSL preveda l'accesso ai sistemi informativi per l'erogazione di servizi di assistenza, manutenzione, supporto, collaborazione e erogazione per conto, di qualsiasi di tipo.

1. L'accesso ai sistemi AUSL deve avvenire esclusivamente con modalità sicure, concordate con AUSL. E' fatto divieto di adottare sistemi di collegamento e comunicazione non concordati con lo STIT.
2. L'accesso ai sistemi AUSL deve avvenire a seguito di emissione di credenziali AUSL, che sono personali e non condivisibili; la persona fisica associata alle credenziali sarà ritenuta responsabile, insieme al RET, di ogni azione svolta con tali credenziali e ritenuta responsabile di eventuali usi impropri (es. condivisione delle credenziali con colleghi).
 - Eccezioni all'abbinamento nominale delle credenziali aziendali possono essere valutate dallo STIT solo in contesti tecnici che richiedessero tali modalità quale condizione non derogabile per l'erogazione del servizio. Tale eccezione sarà regolata con apposito emendamento al contratto di nomina a RET.
 - A seguito di cessazione del rapporto di operatori con il RET, questo è tenuto a comunicarlo allo STIT entro 24h allo scopo di procedere all'immediata disabilitazione delle credenziali.
3. Qualsiasi accesso a dati deve essere motivato da esplicita richiesta da parte di AUSL o da procedura operativa concordata tra RET e AUSL. E' obbligo del RET mantenere documentazione delle motivazioni degli accessi, che AUSL si riserva di richiedere in fase di istruttoria relativa a specifici accessi.
4. In nessun caso è consentito il trasferimento di dati in copia unica dall'AUSL verso sistemi informativi del RET (es. esportazione di dati storici verso i sistemi del RET con cancellazione dai sistemi di AUSL). Anche quando si rendesse necessario trasferire copia di dati verso i sistemi del RET, una copia deve rimanere archiviata sui sistemi di titolarità dell'AUSL o presso l'infrastruttura AUSL con modalità concordate con STIT.
5. Eventuali copie di dati verso i sistemi del RET dovranno essere autorizzate (singolarmente o tramite definizione di procedure operative) da STIT o da altro organo dell'AUSL titolato, e non potranno comunque eccedere l'insieme di dati oggetto del rapporto tra il RET e l'AUSL.
6. Eventuali copie di dati verso i sistemi del RET dovranno essere archiviate e gestite secondo modalità conformi con la normativa vigente e su sistemi che rispettino le Misure Minime di Sicurezza ICT definite da AGID come obbligatorie per le pubbliche amministrazioni. La durata dell'archiviazione deve essere limitata al soddisfacimento delle sole esigenze espresse da AUSL.
7. Qualsiasi alterazione volontaria di dati (personali o non) da parte del RET sui sistemi di AUSL dovrà essere preventivamente esplicitamente autorizzata da STIT o da altra struttura dell'AUSL titolato.
8. Il RET deve garantire, a conclusione del rapporto, la completa rimozione dei dati di titolarità AUSL da ogni supporto o collocazione. Questa dovrà avvenire dopo avere eseguito e documentato con verbale di collaudo il trasferimento dei dati verso destinazione indicata da AUSL.
9. E' obbligo del RET notificare allo STIT entro 12h qualsiasi evento che abbia comportato perdita, alterazione, diffusione o trasmissione non intenzionale verso terzi di dati di AUSL. Questo include anche eventi non direttamente imputabili al RET, ma di cui il RET venga a conoscenza.

3. Servizi in Outsourcing Totale

Quanto descritto nella presente sezione si applica a RET il cui rapporto con AUSL preveda la fornitura di servizi ICT verso AUSL la cui infrastruttura tecnica sia totalmente in gestione al RET (es. soluzioni Cloud quali SAAS, IAAS, PAAS o gestione di sottoreti o sistemi informatici presso i locali di AUSL ma a totale carico del RET).

1. Il RET è tenuto a fornire all'AUSL una completa descrizione infrastrutturale e architetturelle delle modalità di trattamento del dato (informatizzato), che riporti in particolare:
 - a. Collocazione geografica dei data center;
 - b. Modalità di gestione delle credenziali;
 - c. Modalità di gestione degli accessi;
 - d. Modalità di gestione dell'integrità (es. tecnologie di backup);

- e. Modalità di gestione della confidenzialità (es. architettura di security di rete);
 - f. Modalità di gestione della continuità (es. tecnologie di business continuity).
2. L'AUSL, tramite la struttura STIT, si riserva di chiedere approfondimenti tecnici e di rispondenza alle normative della documentazione fornita.
 3. Le modalità di trattamento informatico del dato, oltre ad essere conformi alla normativa vigente, devono rispettare le Misure Minime di Sicurezza ICT definite da AGID come obbligatorie per le pubbliche amministrazioni.
 4. L'AUSL si riserva, a titolo di monitoraggio ed ispettivo, di eseguire verifiche remote o sul posto delle modalità di trattamento. Il RET dovrà rendere possibili tali verifiche.
 5. Il RET deve fornire una modalità di accesso massivo ai dati di titolarità AUSL da parte di un insieme di utenti indicato da AUSL. Tale accesso deve consentire in qualsiasi momento una verifica della integrità dei dati, ed essere reso disponibile alla conclusione del rapporto tra RET e AUSL per il recupero dei dati e il loro trasferimento su sistemi di gestione AUSL o di altri RET. Tali dati devono essere disponibili in formato leggibile, con strutturazione e codifica documentate e coerenti con le modalità di fruizione e archiviazione applicative (es. non è considerato accesso massivo accettabile il riversamento in formati solo testuali destrutturati, PDF, immagini o comunque non riconducibile a dati strutturati e codificati)
 6. Il RET deve garantire l'accesso ai log di sistema (operazioni di accesso e modifica) relativi ai trattamenti dei dati di AUSL. Tale accesso deve essere reso disponibile in tempo reale ad un insieme concordato di utenti AUSL, o comunque reso disponibile entro 24h dalla richiesta.
 7. Il RET deve garantire ad AUSL di potere, qualora fossero necessarie operazioni massive sui dati (es. rettifica di dati per prevenire o riparare a malfunzionamenti o errati inserimenti di dati), di poter accedere in modifica con modalità massive ai dati ospitati sui sistemi del RET.
 8. Qualsiasi alterazione volontaria di dati (personali o non) da parte del RET sui dati di AUSL dovrà essere preventivamente esplicitamente autorizzata da STIT o da altra struttura dell'AUSL titolata.
 9. Il RET deve garantire ad AUSL di poter oscurare volontariamente e in modo tracciato i dati (pur mantenendo l'oscuramento dell'operazione di oscuramento).
 10. Il RET deve garantire, a conclusione del rapporto, la completa rimozione dei dati di titolarità AUSL da ogni supporto o collocazione. Questa dovrà avvenire dopo avere eseguito e documentato con verbale di collaudo il trasferimento dei dati verso destinazione indicata da AUSL.
 11. E' obbligo del RET notificare allo STIT entro 12h qualsiasi evento che abbia comportato perdita, alterazione, diffusione o trasmissione non intenzionale verso terzi di dati di AUSL. Questo include anche eventi non direttamente imputabili al RET, ma di cui il RET venga a conoscenza.